

## PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 14	<b>Bonus INAIL-sicurezza: riduzione del premio per le nuove attività</b> - La riduzione dei premi e dei contributi assicurativi dovuti all'INAIL a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio è uno degli interventi forse più significativi della cosiddetta "legge di Stabilità 2014". Recentemente l'istituto assicuratore, con la circolare 7 maggio 2014, n. 25, e la successiva nota 9 maggio 2014, n. 3266, ha fornito una serie d'indicazioni operative in merito precisando, in particolare, che questa agevolazione spetta per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, qualunque sia la gestione assicurativa e il sistema di determinazione del premio e sulla base di un'apposita istanza presentata con modalità telematica con il modello OT20.
Articolo a pag. 20	<b>Sicurezza e appalti pubblici: come considerare gli oneri?</b> - Il D.Lgs. n. 81/2008 ha fornito indicazioni esplicite, direttamente riferite alla disciplina pubblicistica, al fine di definire una corrispondenza fra le figure con responsabilità nel processo di affidamento di un lavoro, da parte della pubblica amministrazione, e le figure cardine su cui è costruito il sistema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nei contratti d'appalto sottoposti al regime del Titolo IV. È proposta una lettura ragionata del combinato disposto derivante dall'applicazione delle norme di riferimento del settore.
Articolo a pag. 33	<b>Sulla salute nel settore orafa una valutazione dei rischi per quantificare l'esposizione</b> - Il settore orafa-argentiero-gioielliere italiano rappresenta uno dei comparti manifatturieri trainanti nella promozione del <i>Made in Italy</i> nel mondo. È un settore produttivo che conta 10.600 unità produttive in tutta Italia, dando lavoro diretto a oltre 50.000 addetti senza calcolare il valore della filiera distributiva (24.000) e dell'indotto (sistemi fieristici, assicurazioni, trasporto valori ecc.). Proprio un coinvolgimento così importante di forza lavoro fa diventare questo settore come uno tra quelli che espone ai rischi un numero consistente di lavoratori. È importante valutare, quindi, tutti i rischi ai quali sono esposti i lavoratori addetti a queste attività e verificare quali misure sia necessario adottare al fine di eliminare o quantomeno ridurre al minimo l'esposizione.
Articolo a pag. 45	<b>Sicurezza in cantiere: la normativa svizzera a confronto con l'Italia</b> - In Italia il D.Lgs. n. 81/2008 è la norma di riferimento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (compresi, quindi, i cantieri temporanei e mobili). In Svizzera non si è ancora assistito a quello che è successo in Italia con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, alla formulazione di un unico riferimento legislativo che ricomprendesse al suo interno tutti gli adempimenti in materia di sicurezza, sia sul lavoro che all'interno dei cantieri temporanei e mobili. L'attenzione verso la materia è comunque alta ed efficace, sicuramente più snella dal punto di vista delle nomine, delle comunicazioni e dei documenti. La sicurezza è promossa sistematicamente dagli enti di riferimento e senz'altro i due paesi condividono gli stessi principi cardine rivolti a ridurre sempre più i rischi sul lavoro, ma sono presenti notevoli differenze. Sono messi in evidenza gli aspetti più significativi.
Il caso a pag. 56	<b>D.Lgs. n. 758/1994: la regolarizzazione delle contravvenzioni</b> - Il D.Lgs. n. 758/1994 non ha affrontato la delicata problematica concernente le contravvenzioni non regolarizzabili, laddove è tutt'altro che infrequente, nella pratica, che l'organo di vigilanza si imbatta in situazioni nelle quali non è possibile dare corso alla regolarizzazione, impartendo le prescrizioni del caso. Occorre comprendere se la cosiddetta prescrizione a fini di regolarizzazione deve sempre essere impartita.
Massima e nota a pag. 101	<b>Danno alla salute</b> - Al fine dell'accertamento della responsabilità, di natura contrattuale, del datore di lavoro incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. ( <i>Cassazione civile, sezione lavoro, 18 aprile 2014, n. 9055</i> )

<p><b>Massima e nota a pag. 102</b></p>	<p><b>Vigilanza in capo al datore</b> - Nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità. Può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. L'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica. (<i>Cassazione penale, sez. IV, 12 marzo 2014, n. 14789</i>)</p>
<p><b>Massima e nota a pag. 103</b></p>	<p><b>Condotta imprudente del lavoratore</b> - In tema di infortuni sul lavoro, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio sia a titolo di colpa diretta per non aver negligenzemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate. (<i>Cassazione penale, sez. III, 5 marzo 2014, n. 13987</i>)</p>

## GRANDI RISCHI

<p><b>Articolo a pag. 60</b></p>	<p><b>Controlli di prevenzione incendi per le attività soggette</b> - L'attività di vigilanza si presenta come attività di polizia rientrante, più precisamente, in quella peculiare manifestazione della "polizia amministrativa" che mira fondamentalmente a prevenire e a impedire, nell'ambito della materia della sicurezza pubblica, il verificarsi di violazioni dell'ordine giuridico esistente. L'esclusiva competenza del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sulla corretta applicazione delle norme antincendio, estesa a qualsiasi tipologia di attività, è prevista da diverse disposizioni legislative. Quindi, le norme che autorizzano i Vigili del Fuoco a effettuare ispezioni nei luoghi di lavoro non sono esaurite in una generica vigilanza, ma comprendono il potere-dovere di accertare le eventuali situazioni di pericolo per la sicurezza dei lavoratori o contrastanti con la protezione dell'ambiente. Pertanto, la vigilanza è caratterizzata dalla potestà di porre alcune limitazioni alle libertà individuali e finalizzata al conseguimento degli specifici scopi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nella materia della prevenzione incendi.</p>
----------------------------------	---

## RIFIUTI E BONIFICHE

<p><b>Articolo a pag. 70</b></p>	<p><b>Rifiuti radioattivi: l'Italia si adegua alla direttiva 2011/70/EURATOM</b> - Con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, emanato ai sensi della legge 6 agosto 2013, n. 96 (cosiddetta «legge di delegazione europea 2013»), l'Italia si è adeguata alla direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario relativo alla gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e delle scorie radioattive (materiale che, per la gran parte, deriva dalla disattivazione delle centrali nucleari). Principale novità è l'istituzione dell'Autorità nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, soggetto dotato di autonomia regolamentare, gestionale, organizzativa e finanziaria e individuato nell'Ispettorato nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione (ISIN) in base a precisi requisiti.</p>
<p><b>Il caso a pag. 73</b></p>	<p><b>Combustione illecita di rifiuti: gli strumenti per l'efficacia delle nuove disposizioni</b> - L'analisi della nuova fattispecie penale in tema di combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256-bis, D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dalla legge n. 6/2014, oltre ai profili di immediata applicabilità, deve necessariamente abbracciare anche le fattispecie che si applicano a territori diversi da quelli ove si sono manifestati, con maggior virulenza, i "crimini" contro la salute e l'ambiente che hanno portato alla promulgazione della legge.</p>

	Particolare rilievo assume il comma 4 dell'articolo menzionato, che prevede un'aggravante che si traduce in un aumento della pena pari a un terzo se il reato «è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225». L'approfondimento segue "Il caso" pubblicato su <i>Ambiente&amp;Sicurezza</i> n. 8/2014, dedicato alla prima analisi delle nuove disposizioni tese a combattere la combustione illecita di rifiuti.
Massima e nota a pag. 103	<b>RSU. Esenzione pagamento tassa</b> - In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 507/1993, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (che siano inadeguate alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese) atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, questo principio non può operare con riferimento al diritto a ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale ( <i>Cassazione civile, sezione VI, 18 aprile 2014, n. 9042</i> )
Massima e nota a pag. 104	<b>Impianto trattamento rifiuti. Requisiti per rilascio AIA</b> - In sede di autorizzazione all'ampliamento di un impianto di smaltimento e recupero rifiuti, il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) presuppone che l'impianto non risulti dannoso, in ragione del sito, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro i rischi di incidenti perniciosi alle persone ( <i>Consiglio di Stato, sezione V, 16 aprile 2014, n. 1930</i> )
Massima e nota a pag. 105	<b>Traffico illecito rifiuti. Competenze del giudice</b> - Assolutamente rilevante per la definizione del conflitto di competenza, nei casi in cui vengano contestati agli imputati diversi reati tra loro connessi, è l'individuazione del luogo di consumazione del reato più grave contestato ( <i>Cassazione penale, sezione I, 14 aprile 2014, n. 19509</i> )

## AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 76	<b>IN APERTURA/IPPC. Con la "relazione di riferimento", indagine ambientale preventiva del sito per tutte le attività soggette ad AIA</b> - Tra le tante novità introdotte dal D.Lgs. n. 46/2014, di recepimento della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali e alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (cosiddetta "direttiva IED"), la più importante è quella relativa che prevede, per la prima volta, sia pure limitatamente alle attività soggette ad AIA, un vero e proprio "obbligo di ricercare" l'inquinamento, presumendo che le predette attività lo provochino, contrariamente a quanto imposto dalla legislazione ambientale italiana in materia di siti contaminati, la quale prevede l'avvio di una procedura di bonifica soltanto nell'ipotesi in cui si verifichi un «evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito» o sia fortuitamente individuata una contaminazione "storica". La portata notevole di questa nuova disposizione rende indispensabile, fin da subito, l'analisi degli aspetti strettamente operativi (soggetti obbligati, ambito di applicazione, contenuti e modalità di predisposizione, finalità e conseguenze), unitamente ad alcune riflessioni sulle possibili sanzioni e sulle difficoltà che potrebbero delinearci a breve, a partire dal mancato raccordo con la disciplina nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati e con quella sul danno ambientale.
Sintesi a pag. 99	<b>Lotta all'effetto serra</b> - Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 aprile 2014, n. 517/2014, reca la nuova disciplina in materia di "gas fluorurati a effetto serra" al fine di proteggere l'ambiente mediante la riduzione delle emissioni dei medesimi, intesi quale «gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, l'esafluoro di zolfo e altri gas ad effetto serra contenenti fluoro elencati nell'allegato I, o miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze» (in <i>G.U.C.E. L</i> del 20 maggio 2014, n. 150).

Sintesi a pag. 100

**Gestione emergenziale "Costa Concordia"** - La *delibera del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2014* richiama la disciplina procedurale di cui all'art. 1, O.P.C.M. n. 4019/2012, per quanto riguarda l'esame e l'approvazione del progetto per il trasferimento del relitto della nave "Costa Concordia" presso un porto idoneo per il successivo smaltimento quale sarà proposto dalla Costa Crociere S.p.A. (in *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 2014, n. 120).

## CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Sintesi a pag. 100

**Progettazione ecocompatibile. Trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi** - Il *regolamento (UE) della Commissione 21 maggio 2014, n. 548/2014*, definisce i requisiti in materia di progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato o la messa in servizio di trasformatori con una potenza minima di 1 kVA, utilizzati nelle reti di trasporto e di distribuzione della corrente elettrica a 50 Hz o per applicazioni industriali (in *G.U.C.E. L* del 22 maggio 2014, n. 152).